



**SERVIZIO
SOCIALE
INTERCOMUNALE**

Comuni di Gambellara e Montorso Vicentino

sede di Piazza Papa Giovanni XXIII, n. 4

36053 Gambellara (VI)

tel. 0444-445272 - fax 0444-444651

mail: assistentesociale@comune.gambellara.vi.it

Oggetto: proposta modifiche dell'art. 51 – comma 1, del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC).

Testo attuale	Ipotesi di modifica
<p>Art. 51 (comma 1)</p> <p>1. Sono esenti dal tributo i soggetti che versino nelle seguenti situazioni di grave disagio sociale ed economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nuclei familiari che beneficiano di contributi economici comunali continuativi, previsti e regolati dall'art. 1 del vigente regolamento comunale per la concessione di contributi, sussidi, benefici economici diversi; - nuclei familiari al cui interno vi sia una persona la cui autosufficienza sia compromessa al punto da essere riconosciuta in condizione di handicap in stato di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5/02/1992, n.104, qualora l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare sia inferiore alla soglia fissata dalla Regione Veneto in euro 14.100,00 per redditi del 2004, annualmente adeguata all'indice ISTAT FOI. 	<p>Articolo 51 (comma 1)</p> <p>1. E' istituito un fondo nel bilancio di previsione a tutela dei soggetti che versano in particolari situazioni di disagio socio-economico. Tale fondo viene destinato, nella percentuale del 50%, al finanziamento della riduzione del 50% del tributo per i nuclei familiari al cui interno vi sia una persona la cui autosufficienza sia compromessa al punto da essere riconosciuta in condizione di handicap in stato di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5/02/1992, n. 104, qualora l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE ordinario) sia inferiore a € 10.000,00, annualmente adeguato all'indice ISTAT FOI.</p> <p>Il competente ufficio provvederà a stilare una graduatoria delle richieste in ordine di ISEE crescente. Accederanno alla riduzione i nuclei familiari secondo l'ordine di graduatoria, fino a concorrenza del fondo.</p> <p>Il medesimo fondo è destinato, per il 50%, alla riduzione del 50% del tributo per i nuclei familiari in condizione di accertato disagio socio-economico. Il bisogno socio-economico è riconosciuto in presenza dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ECONOMICI: indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare inferiore a € 5.000,00 (ISEE ordinario) annualmente adeguato all'indice ISTAT FOI - SOCIALI: una o più situazioni particolari di disagio quali: perdita di lavoro di uno o più componenti del nucleo, numerosità del nucleo familiare in presenza di almeno 3 minori, presenza di soggetti svantaggiati. <p>Il competente ufficio provvederà a formare una graduatoria delle richieste in ordine di ISEE crescente. Accederanno alla riduzione i nuclei familiari in ordine di graduatoria, fino a concorrenza del fondo.</p> <p>In caso di eccesso della disponibilità del fondo destinato a finanziare la riduzione delle tariffe di una delle due categorie di beneficiari previste, le risorse eccedenti saranno utilizzate per incrementare la parte del fondo destinata a finanziare l'altra categoria di beneficiari.</p>